

“Segnalazione relativa all’archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: Si/No/ In parte	VALUTAZIONI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: 1) ABI (Associazione Bancaria Italiana) 2) AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) 3) ASSIFACT (Associazione Italiana per il Factoring) 4) ASSILEA (Associazione Italiana Leasing) 5) ASSO CONFIDI (ASSO CONFIDI Italia) 6) ASSOFIN (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare) 7) FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane)		
Decorrenza della segnalazione e termini di invio	ASSIFACT: Sottolinea l'esigenza di coordinare l'avvio delle segnalazioni delle perdite con gli altri progetti in corso (es. passaggio alla matrice unica), l'entrata in vigore del decreto 141/10 e le altre modifiche normative attese (es. AUI, usura) per evitare eccessiva concentrazione di impegni e costi nel medesimo arco temporale. Chiede pertanto di valutare lo slittamento di un anno fermo restando l'impegno a fornire i dati del periodo 1 gennaio-31 dicembre 2014. ASSOFIN: Chiede di posticipare di un anno la data di prima applicazione. ABI: Chiede di posticipare di un anno la decorrenza della prima segnalazione delle informazioni relative agli stati "rischio past due" e "incaglio" per i soli default originatisi dopo	SI	La decorrenza della rilevazione viene spostata di un anno (prima data di riferimento 31/12/2014).

	gennaio 2014. L'impianto dello "storico sofferenze" potrebbe essere previsto per settembre 2014. FEDERCASSE: Ritiene la data di previsto avvio (1° luglio 2013) non compatibile con i tempi necessari per l'adeguamento amministrativo e procedurale. Propone l'attivazione dell'obbligo segnaletico non prima del 1° luglio 2014. AIFIRM: In generale sottolinea che l'orientamento verso le opzioni meno onerose comporterebbe un accorciamento dei tempi di implementazione che, comunque, si profilano non contenuti. ASSO CONFIDI: Chiede di posticipare la data di invio della segnalazione al 25 aprile per evitare la sovrapposizione con le altre scadenze segnaletiche e di bilancio riferite al 31 dicembre.	NO	I termini di invio sono confermati al 25 marzo in considerazione dell'interazione di tale archivio con la stima delle rettifiche di valore calcolate ai fini del bilancio.
Soggetti destinatari della normativa	ASSILEA: Chiede ampliamento del principio di proporzionalità e distinzione tra diverse tipologie di intermediari non AIRB: a) attuali intermediari ex art.107: soggetti da includere nelle segnalazioni fin dall'avvio; b) attuali intermediari ex art. 106, in sede di loro prima iscrizione al nuovo albo di cui all'art.106: soggetti da non includere nella segnalazione sulla LGD in quanto aumenterebbero troppo i costi che già devono sostenere per approntare le segnalazioni di matrice entro il secondo semestre successivo all'iscrizione. ASSIFACT: Chiede di definire tempistiche diversificate per l'avvio della rilevazione per gli intermediari finanziari non iscritti nell'Elenco speciale di cui al previgente art. 107 che nei prossimi mesi saranno già impegnati per gli adempimenti regolamentari e segnaletici derivanti dall'inclusione nel perimetro della vigilanza.	NO (analisi rinviata)	Considerata la mancata definizione del quadro normativo sugli intermediari finanziari di cui al D.lgs. n. 141/2010 e successive modifiche e integrazioni, la segnalazione si applica al momento ai soli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB. La valutazione in merito all'estensione della segnalazione agli intermediari finanziari non vigilati che saranno iscritti nel nuovo albo di cui all'art. 106 del TUB sarà operata dopo il completamento della suddetta normativa.

Intermediari AIRB	ABI: Chiede di precisare che quanto previsto per gli intermediari non AIRB sia esteso anche alle porzioni di portafoglio standard degli intermediari AIRB. Propone, per le posizioni con default diverso dalle sofferenze, di rendere facoltative le attualizzazioni. ASSO CONFIDI: Chiede conferma sul fatto che i valori di attualizzazione debbano essere forniti esclusivamente dagli intermediari AIRB e non dagli altri intermediari.	IN PARTE	Nella Circolare viene precisato che i portafogli regolamentari per i quali gli intermediari AIRB utilizzano la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali vanno trattati secondo quanto previsto per gli intermediari “standardizzati”. Con riferimento ai soli intermediari AIRB, la richiesta dei valori attuali per i portafogli regolamentari sottoposti alla metodologia AIRB è stata confermata per tutti gli stati di default.
Perimetro del portafoglio di riferimento	ASSILEA: Chiede l'esclusione dall'analisi (ovvero una segnalazione semplificata) delle esposizioni rivenienti da vicende aziendali pregresse (fusioni, acquisizioni ecc.) in quanto non è sempre possibile ricostruirne i costi ed i ricavi associati al recupero ed i vari passaggi di status. Chiede inoltre l'esclusione delle esposizioni relative ad operazioni “una tantum” o su segmenti di operatività successivamente abbandonati (se l'importo di tali esposizioni non supera l'1% del totale), e di introdurre una soglia sull'anzianità della posizione in default che escluda i default precedenti al 2004. ABI: Per le posizioni oggetto di migrazione a seguito di operazioni societarie chiede, nel caso sia impossibile la ricostruzione dell'intera storia del default, di poter escludere la posizione (coerentemente con le attività di data cleaning effettuate sui campioni di sviluppo dei modelli LGD) e non semplicemente di “considerare in via convenzionale come data di ingresso in default quella di efficacia dell'operazione”. FEDERCASSE: Propone di prevedere, anche con riguardo alla segnalazione a regime, la facoltatività della produzione del dato, laddove questo non sia disponibile e ricostruibile (ad esempio perché alcune Bcc negli anni hanno cambiato sistema operativo, per	IN PARTE	Per le posizioni interessate da operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, ecc.) realizzate sino alla data del 31 dicembre 2013, oltre alla possibilità di considerare in via convenzionale come data di ingresso in default quella di efficacia dell'operazione, è stata prevista la possibilità, laddove anche con la precedente convenzione la ricostruzione non sia documentabile in maniera attendibile, di escludere singole posizioni. In tale ultimo caso, gli intermediari AIRB adottano modalità coerenti con quelle utilizzate per lo sviluppo dei modelli LGD. E' altresì consentito, in presenza di oggettive difficoltà e per le posizioni classificate in uno stato di default diverso dalle sofferenze anteriormente al 1 gennaio 2004, di segnalare in via convenzionale come data di ingresso in default il 1 gennaio 2004. Al di fuori delle fattispecie descritte, non sono previste ulteriori possibilità di esclusione delle posizioni in default chiuse.

	nuove modalità di rilevazione contabile e per operazioni di fusione).		
Soglia di materialità	ASSILEA: Propone di prevedere una soglia di materialità di 1.500 € con possibilità per gli intermediari di inviare anche il dettaglio dei costi e dei recuperi associati ad esposizioni di importo inferiore fino al limite al di sotto del quale nella propria operatività essi ritengano non conveniente procedere al recupero. ASSOFIN: Chiede di non prevedere alcuna soglia per credito al consumo e mutui o al limite di applicare un importo contenuto (50-100€) ASSIFACT: Per il factoring non ritiene necessario introdurre soglie. Ove necessario, suggerisce la soglia prevista per le c.d. “miniperdite” fiscalmente detraibili per società con fatturato rilevante (pari a 5.000€). ABI: Suggerisce la soglia prevista per le segnalazioni CR.	SI	E' stata accolta la richiesta di introdurre una soglia di materialità. In particolare, viene introdotta una soglia di materialità di 1.500 €, ad eccezione del credito al consumo per il quale la soglia è fissata a 100 €.
Posizioni “chiuse” e “incomplete workout”	ASSOFIN: Per le segnalazioni a regime chiede di chiarire il trattamento delle posizioni che risultano aperte da 10 anni al 31/12/2013. Inoltre chiede di chiarire se le posizioni aperte da 10 anni debbano essere segnalate una sola volta oppure ogni anno fino alla loro chiusura. ABI: Chiede di estendere anche agli stati di pre-contenzioso (past due/incaglio) il trattamento per controparte previsto per le sofferenze (quindi la procedura di recupero di ogni transazione sarebbe da considerarsi chiusa quando viene chiusa l'intera esposizione a livello di controparte). Per le esposizioni su controparti retail chiede di consentire l'adozione di una definizione di default a livello di	SI	La regola sullo “incomplete workout” è stata modificata prevedendo la segnalazione delle posizioni che risultano classificate in sofferenza da 10 anni alla data di riferimento della rilevazione. E' stata altresì prevista la segnalazione degli eventuali recuperi successivi a tale data, ove significativi. Riguardo le posizioni chiuse, è stato precisato che la segnalazione delle singole transazioni va effettuata nell'anno in cui si è conclusa la procedura di recupero dell'intera posizione (per tutti gli stati di default). Relativamente al factoring, è stato precisato

	transazione. Ritiene che il limite dei 10 anni dall'apertura del default per il c.d. "incomplete workout" sia troppo restrittivo. Chiede che il calcolo del lag temporale sia fatto dalla data di ingresso in sofferenza e non dalla data di primo ingresso in default. AIFIRM: Ritiene che il limite di 10 anni dall'ingresso in default per gli "incomplete workout" sia troppo restrittivo, dovendo semmai decorrere dall'ingresso in sofferenza. ASSIFACT: Osserva che la definizione di "incomplete workout" non tiene conto delle eventuali movimentazioni successive di recupero. Suggerisce pertanto di circoscrivere tale definizione alle posizioni in sofferenza da oltre 10 anni. Osserva che nel factoring la posizione viene gestita unitariamente, per rapporto. Quindi per transazione nel factoring dovrebbe intendersi l'intera posizione riferita al rapporto, con distinzione per forma tecnica (pro solvendo e pro soluto).		che occorre fare riferimento all'intera posizione riferita al cedente (factoring pro solvendo) o al debitore ceduto (factoring pro soluto).
Default e passaggi di status	ASSILEA, ASSOFIN: Poiché la definizione di default si è modificata nel tempo, chiedono di chiarire se la rilevazione delle posizioni in default deve fare riferimento alla nozione in vigore attualmente (90gg.) oppure a quella che era in vigore al momento dell'accadimento (180gg. per il mercato italiano fino a poco tempo fa) ASSILEA: Chiede di non prevedere, per le prime segnalazioni sulle posizioni "chiuse", l'obbligatorietà della segnalazione dei cambiamenti di status – se non per l'ingresso a incaglio o sofferenza – neppure per gli intermediari AIRB. Il monitoraggio e le segnalazioni dei vari passaggi di status e le relative informazioni potrebbero avvenire a partire dagli ingressi in default successivi alla prima segnalazione (dal 1° gennaio 2014) consentendo così agli intermediari di	SI	E' stato precisato che si applica la definizione di default vigente alla data di ingresso in default della posizione. E' stato previsto, per le posizioni classificate in default entro la data del 31 dicembre 2013, un regime semplificato ai fini dell'informazione sullo "status intermedio", prevedendo la segnalazione del solo stadio intermedio rappresentato dal passaggio a sofferenza. Per tali posizioni è altresì previsto che ai fini della segnalazione delle voci "Variazioni EAD" e "Recuperi - rimborsi" relative al periodo intercorrente tra la data di ingresso in default e la data del passaggio a sofferenza (ovvero, la data di chiusura della posizione ove non si verifichi il passaggio a sofferenza) è possibile

	approntare adeguate procedure per gestire la corretta segnalazione. ABI: Segnala la difficoltà (nell'immediato impossibilità) di avere lo stesso dettaglio informativo per tutti gli stati di default. Un buon livello di completezza è possibile solo per le sofferenze, gestite in un'apposita procedura che contabilizza tutte le movimentazioni. Per gli altri stati i rapporti sono ancora gestiti nelle procedure originarie delle posizioni in bonis (c/correnti, finanziamenti, estero), dove è complicato e discrezionale individuare la quota relativa a recuperi sia volontari sia da escussione di garanzie (queste ultime comunque, di norma, vengono escusse durante la gestione della sofferenza). Chiede quindi che per tutte le esposizioni in stato di default diverso dalle sofferenze venga esplicitamente prevista una segnalazione per delta esposizione complessivo (esposizione all'uscita dello stato/ esposizione all'entrata) della perdita/recupero realizzato negli stadi di pre-contenzioso. In via facoltativa potrebbe essere prevista la segnalazione del delta mensile anche in assenza di cambio di stato. FEDERCASSE: Segnala la difficoltà, per le segnalazioni a regime, di reperire le informazioni (EAD, flussi incrementali e di recupero, grado di copertura delle garanzie) per le tipologie di credito deteriorato diverse dalle sofferenze. Chiede di avvalersi dei campi "dati non ripartibili" per un più ampio range di attributi informativi anche con riguardo alla segnalazione a regime (ancora una volta perché alcuni dettagli richiesti non risultano tracciati negli applicativi delle Bcc con le aperture e l'orizzonte temporali richiesti). ASSO CONFIDI: Con riferimento alla categoria di deterioramento al momento del default, chiede di esplicitare se per gli intermediari non AIRB deve essere rilevato come status inizio (Default) la classificazione a sofferenza anche su crediti di firma non		fare riferimento al saldo, rispettivamente negativo o positivo, tra il valore dell'EAD al momento dell'ingresso in default e quello al momento del passaggio a sofferenza (ovvero della chiusura della posizione). Sempre per tali posizioni, per le variabili "Tipo di garanzia", "Grado di copertura delle garanzie", "Tipologia chiusura posizione" e "Portafoglio regolamentare" può essere utilizzato, in caso di oggettive difficoltà a reperire la classificazione richiesta, il valore "Dati non ripartibili". Per le segnalazioni a regime, è stata prevista – limitatamente alle aperture di credito in c/c e per gli stati di default diversi dalle sofferenze - la possibilità di fare riferimento al saldo, rispettivamente positivo o negativo, tra il valore dell'EAD alla fine di ciascun mese e quello riferito al mese precedente ai fini della valorizzazione delle voci "Variazioni EAD" e "Recuperi - rimborsi". Indicazioni specifiche sono state fornite relativamente al trattamento delle garanzie non escusse.
--	---	--	--

	escussi, quindi ancora classificati 'fuori bilancio'. In caso affermativo, chiede indicazioni aggiuntive su come debba essere rappresentato lo spostamento di forma tecnica tra esposizioni fuori bilancio ed esposizioni per cassa (che si genera successivamente all'escussione) nonché sulla rappresentazione di posizioni che non vengono escusse singolarmente (ad esempio, operazioni di saldo e stralcio con le banche beneficiarie).		
Dettagli sui default tecnici	AIRFIRM: Segnala che l'invio della segnalazione entro il 25 marzo successivo alla data di riferimento può creare dei problemi per i default tecnici, per i quali occorre un'osservazione protratta nel tempo al fine di una loro corretta classificazione. ABI: Chiede di eliminare la segnalazione del dettaglio dello status di past due (tecnico o a-tecnico) ovvero di spostare la segnalazione almeno al 25 settembre di ogni anno in quanto quasi tutte le banche AIRB individuano i default tecnici osservandone l'evoluzione nei mesi successivi.	SI	La richiesta dei dettagli sui past due tecnici è stata eliminata.
Posizioni in default con chiusura "in bonis"	ASSIFACT: Osserva che non è opportuno definire limitazioni alla segnalazione delle posizioni in default con rientro in bonis (nemmeno nel caso di esaurimento del fenomeno nel corso del medesimo anno di riferimento) in quanto potrebbe esserci disomogeneità di trattamento tra le posizioni che passano in default e tornano in bonis nel corso dello stesso anno e quelle che passano in default e tornano in bonis a cavallo fra due esercizi.	SI	E' stato confermato il criterio in base al quale una posizione in bonis che nel periodo di riferimento della segnalazione viene classificata come scaduta per poi rientrare in bonis, forma oggetto di rilevazione con "data inizio status" pari a quella della classificazione come scaduta e "data fine status" pari a quella di ritorno in bonis.
Definizione di EAD	ASSOFIN: Chiede di chiarire quale definizione di EAD deve essere utilizzata e se rilevano le operazioni fuori bilancio per impegni a erogare fondi. ABI: Per le garanzie e impegni ritiene di segnalare il valore	SI	E' stato precisato che L'EAD corrisponde al valore delle attività di rischio per cassa e "fuori bilancio" alla data del default, come definito nell'ambito della metodologia basata sui rating interni per il rischio di credito (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni

	nominale e non l'EAD determinata con i CCF, in linea con quanto fatto nei modelli di stima per le banche AIRB.		di vigilanza prudenziale per le banche”). Le garanzie rilasciate e gli impegni a erogare fondi vanno segnalati al valore nominale, cioè senza considerare i fattori di conversione del credito previsti dalla normativa prudenziale. Nel caso in cui la garanzia venga escussa, ovvero la linea di credito concessa venga utilizzata, forma altresì oggetto di segnalazione l'EAD riferita al momento dell'escussione/utilizzo.
Forme tecniche, Recupero e Tipologia chiusura posizione	ASSIFACT: Chiede l'inserimento fra le forme tecniche previste per la segnalazione dei dati passati e dei dati sulle sofferenze antecedenti al 1° gennaio 2008 della voce “Factoring”, con distinzione tra pro solvendo e pro soluto. Riguardo alla definizione di factoring osserva che la distinzione del factoring tra operazioni soggette alla L.52/91 e altre cessioni non rileva a fini gestionali (la posizione è gestita in modo unitario in particolare nella procedura di recupero). Pertanto la posizione dovrebbe prescindere dallo strumento giuridico utilizzato per la cessione. Osserva inoltre che i crediti non performing acquistati siano da escludere dalla rilevazione in quanto trattasi di una categoria particolare per la quale valgono criteri di valutazione e gestione della posizione differenti dall'operatività su soggetti performanti ed eterogenea negli importi e nei tempi di recupero. In ogni caso, se tali operazioni verranno incluse chiede che i crediti commerciali non confluiscono nel factoring ma in una voce specifica. Suggerisce di ampliare il dominio dell'attributo “Tipologia chiusura posizione” con una nuova causale riferita al “Recupero totale senza perdite” (per tenere conto ad es. del cliente cedente in sofferenza con chiusura a seguito di rimborso del debitore ceduto). Richiede di inserire nell'ambito dei recuperi la sottovoce relativa agli incassi da crediti per factoring al fine di	SI	E' stata inserita la forma tecnica del Factoring per i dati passati e le sofferenze antecedenti al 1° gennaio 2008. E' stato precisato che gli acquisti di crediti, diversi da quelli deteriorati (da segnalare in una forma tecnica specifica) non operati ai sensi della legge n. 52/91 vanno convenzionalmente inclusi nella forma tecnica “factoring”. Relativamente ai crediti deteriorati acquisiti nell'operatività di factoring, essi vanno segnalati in una evidenza specifica nell'ambito del factoring “pro-soluto”. E' stata inserita la forma tecnica “Credito al consumo: finanziamenti finalizzati”. La forma tecnica dei crediti di firma è stata distinta tra “connessi con operazioni di natura commerciale” e “connessi con operazioni di natura finanziaria”. La voce dei “Recupero” è stata integrata con le fattispecie “Realizzo da vendita del bene ex-leasing” e “Incassi da crediti per factoring”. L'informazione sulla “Tipologia chiusura posizione” è stata integrata con la fattispecie

	aumentare il valore informativo del flusso di ritorno. ASSOFIN, ABI: Chiedono di prevedere una specifica voce dedicata al credito al consumo finalizzato in analogia con quanto previsto dagli schemi delle segnalazioni di vigilanza. ASSILEA, ABI: Chiedono che venga introdotta tra le voci di recupero la sottovoce “Realizzo da vendita del bene ex-leasing” (per distinguere i realizzi da vendita del bene da quelli provenienti dal realizzo di eventuali garanzie presenti sul contratto di leasing e non sempre ripartibili). ASSO CONFIDI: Chiede che venga prevista una distinzione tra crediti di firma connessi con operazioni di natura commerciale e con operazioni di natura finanziaria. ABI: Chiede l'esclusione dal perimetro segnaletico dei titoli e dei derivati (in alternativa una segnalazione facoltativa) in quanto le informazioni necessarie per la segnalazione risultano difficilmente reperibili.	IN PARTE	“Recupero totale senza perdite”. Relativamente alla forma tecnica dei derivati, la richiesta del dettaglio è stata limitata ai derivati scaduti. La richiesta della forma tecnica dei titoli è stata confermata, considerato anche che nelle segnalazioni di vigilanza e nell'informativa di bilancio il dettaglio dei titoli emessi da soggetti in sofferenza è già richiesto.
Portafoglio regolamentare	ASSIFACT e AIRFIRM: Rilevano l'onerosità prevista per gli intermediari che adottano il metodo standardizzato, cui verrebbe richiesto di fornire gli ulteriori valori di dettaglio “corporate-pmi”, “retail-pmi”, “mutui-retail”. ABI: Chiede di chiarire se la segmentazione del portafoglio regolamentare debba essere quella originaria (determinata dalle caratteristiche della controparte e dalla tipologia del rapporto) o quella definitiva. Esprime preferenza per la prima soluzione.	SI	La richiesta degli ulteriori valori “corporate-pmi”, “retail-pmi” e “mutui-retail” per le banche standardizzate è stata eliminata. E' stato precisato che la classificazione per portafoglio regolamentare va effettuata prima di considerare l'effetto di sostituzione derivante da eventuali garanzie che assistono le esposizioni.

Garanzie ricevute	ASSOFIN: Relativamente ai flussi di recupero, chiede di chiarire se gli importi recuperati da garanzie che coprono più rapporti devono essere allocati sui portafogli in base all'effettiva contabilizzazione o in base alla "spalmatura proporzionale" prevista dalla normativa. Inoltre, chiede delucidazioni in merito al trattamento di eventuali incassi successivi alla chiusura per "passaggio a perdita" e sul prezzo di cessione incassato su pratiche già passate a perdita e successivamente cedute a terzi. Chiede altresì di chiarire se devono essere rilevate anche le eventuali garanzie acquisite successivamente al passaggio in default. ABI: Chiede se sia richiesta la presenza dei requisiti di eleggibilità di Basilea II; inoltre, nel caso di una garanzia che assiste due posizioni in capo alla stessa controparte, chiede di chiarire che se la banca è in grado di attribuire i recuperi in modo puntuale, il criterio di ripartizione in base all'EAD previsto dalla normativa non deve essere necessariamente seguito. ASSO CONFIDI: Chiede se debbano essere rilevate anche le garanzie rilasciate connesse con operazioni trached cover.	SI	Per le garanzie promiscue, è stato previsto che esse vadano ripartite tra le esposizioni garantite in default sulla base di criteri adottati dagli intermediari ai fini della gestione e del monitoraggio del rischio di credito. Qualora l'intermediario non abbia definito tali criteri, le garanzie promiscue vanno ripartite tra le esposizioni garantite in default sulla base del totale degli importi erogati (c.d. "spalmatura"). Al di là di quanto previsto per le posizioni con "incomplete workout" (cfr. supra), non formano oggetto di rilevazione i recuperi successivi alla data di chiusura delle posizioni. Le eventuali garanzie acquisite successivamente al passaggio in default formano oggetto di segnalazione. Vanno rilevate tutte le garanzie che soddisfano i requisiti generali, e non anche quelli specifici, previsti dalla normativa prudenziale in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006).
Costi	ASSILEA: Chiede di prevedere, per tutti gli intermediari, la possibilità di alimentare i costi diretti e indiretti sostenuti per il recupero delle esposizioni su base forfetaria (per comparto leasing) per le posizioni entrate in default prima del 1° gennaio 2014. ASSOFIN: Chiede di confermare la possibilità di prevedere l'utilizzo di stime per l'attribuzione dei costi diretti e indiretti. Inoltre, con riferimento ai costi indiretti chiede di individuare chiaramente quelli da imputare alle singole posizioni, specificando la possibilità di limitarsi ai costi indiretti relativi all'attività di recupero.	SI	Si conferma che formano oggetto di rilevazione nei costi diretti i costi e le spese direttamente imputabili alle posizioni il cui recupero si è concluso (ad esempio, spese per il personale addetto al recupero dei crediti e spese legali per professionisti esterni). E' consentito ricorrere a procedimenti di stima interni. Ai fini della segnalazione dei costi indiretti è stato precisato che va considerata, sulla base di procedimenti di stima interni, la quota parte

	ABI: Chiede di prevedere, per tutti gli intermediari, la possibilità di calcolare i costi su base forfetaria (nel caso di ripartizione tra costi diretti e indiretti indisponibile). Chiede anche di confermare la possibilità di adottare proxy interne per determinare i costi indiretti. FEDERCASSE: Segnala che i costi diretti non sono al momento sistematicamente censiti a livello di singola posizione e che gli oneri applicativi e procedurali per il reperimento di tali informazioni sono rilevanti (tra l'altro non realizzabile per i dati pregressi all'avvio dell'obbligo segnaletico). Per le posizioni diverse dalle sofferenze le Bcc non procedono all'attribuzione di costi diretti di recupero e tale rilevazione richiede, a livello di sistema, la previa definizione dei criteri e delle regole, nonché l'attivazione dei processi organizzativi, operativi e applicativi necessari. Inoltre, i sistemi di controllo direzionale in uso da parte delle Bcc non prevedono il ribaltamento dei costi indiretti sulle posizioni deteriorate. ASSO CONFIDI: Chiede se per gli intermediari per i quali i costi indiretti fossero di entità trascurabile, sia possibile ometterli dalla segnalazione	NO	dei costi e delle spese di carattere generale sostenuti nell'attività di recupero imputabili alle posizioni il cui recupero si è concluso (ad esempio, le quota parte delle altre spese amministrative riferibile all'attività di recupero). E' stata inoltre inserita la voce "Costi diretti e indiretti non ripartibili", segnalabile laddove non sia disponibile l'informazione separata tra costi diretti e indiretti. Tale voce va ad esempio valorizzata nel caso di spese relative all'utilizzo di società specializzate nel recupero crediti. Ferma restando la possibilità di ricorrere a procedimenti di stima per la relativa quantificazione, i costi indiretti vanno sempre rilevati.
Fasce temporali	ASSILEA, ASSIFACT: Chiedono maggiori dettagli sulle modalità di segnalazione del dominio "fasce temporali".	SI	Specificato che la variabile "Fascia temporale" si riferisce alla data di manifestazione dei flussi di cassa intervenuti dopo l'ingresso in default della posizione e relativi a eventuali variazioni di EAD, recuperi e costi riferiti alla posizione. I campi "data" vanno segnalati indicando il mese e l'anno di riferimento.
Codice censito	ASSILEA, ASSOFIN, ABI: Chiedono che venga messa a disposizione da parte della Banca d'Italia una procedura di codifica "massiva" della	SI	Si conferma che, per gli intermediari che non utilizzano la rete nazionale interbancaria, verranno previste modalità specifiche per le

	clientela non censita. FEDERCASSE: Segnala che la richiesta del codice censito comporterà ulteriori oneri amministrativi.		richieste di codifica delle posizioni che oggi non risultano censite nell'anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia al fine di minimizzare gli oneri per gli intermediari..
Profondità storica delle segnalazioni e alimentazione dell'archivio con dati riferiti a posizioni chiuse	ASSILEA: Chiede chiarimenti in merito al "popolamento" della banca dati: in particolare, se è possibile utilizzare una profondità storica inferiore a quella prevista (a discrezione dell'intermediario segnalante) ASSIFACT: Nel documento non si evince chiaramente che il "popolamento" della banca dati può essere effettuato su base volontaria. Il "popolamento" dovrebbe essere deciso a livello individuale dalle singole società, seppure appartenenti a gruppi bancari (eventuali orientamenti di gruppo potrebbero costringere gli intermediari ad effettuare segnalazioni attraverso stime con ricadute sulla qualità dei dati). Per il factoring il problema del reperimento dei dati storici appare aggravato dalle forti discontinuità rappresentative che si sono registrate (es. IAS, ecc.). Gli associati hanno segnalato difficoltà ma alcuni operatori potrebbero decidere di procedere comunque al "popolamento". ASSOFIN: Segnala la difficoltà degli intermediari a reperire le informazioni negli archivi aziendali su una profondità di 10 anni. Chiede di confermare la facoltà per gli intermediari di non effettuare il "popolamento" dei dati passati. ABI: Segnala la difficoltà per le banche di piccole dimensioni nel reperire i dati passati. Chiede di chiarire meglio nel testo della normativa che il "popolamento" dell'archivio con i dati passati è facoltativo. Chiede se il "popolamento" su base volontaria possa avere una profondità storica inferiore a quella prevista, a	SI	E' stato chiarito che l'alimentazione dell'archivio con dati riferiti a posizioni chiuse alla data di avvio della rilevazione è volontario e va operato sulla base dell'effettiva disponibilità presso gli intermediari segnalanti dei dati richiesti. Ferma restando la segnalazione delle sole sofferenze, i criteri di "profondità" temporale sono stati rivisti prevedendo la segnalazione delle posizioni chiuse entro il 31 dicembre 2013 e entrate in sofferenza successivamente al 1 gennaio 2004, nonché delle posizioni che risultano ancora aperte alla data del 31 dicembre 2013 e sono state classificate in sofferenza nel periodo 1 gennaio 2002–31 dicembre 2003.

	discrezione dell'intermediario segnalante. AIFIRM: Chiede di chiarire se il “popolamento” con i dati passati sia strettamente obbligatorio per tutti gli intermediari (l'attività potrebbe essere, in taluni casi, molto onerosa per le BCC). FEDERCASSE: Chiede chiarimenti sulla possibilità di effettuare il “popolamento” su “base volontaria”.		
--	--	--	--